

Ecco tutti gli strumenti a disposizione di docenti e ausiliari, tecnici e amministrativi per tutelarsi

La via bonaria per superare le liti

Sanare le irregolarità delle utilizzazioni senza andare in giudizio

DI CARLO FORTE

I docenti e gli Ata che dovessero riscontrare delle irregolarità nei provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria che li riguardano, possono sporgere reclamo oppure presentare un'istanza di conciliazione per tentare di risolvere bonariamente la questione. Le irregolarità possono riguardare sia comportamenti omissivi che commissivi da parte dell'amministrazione. A patto però che risultino lesivi dell'interesse del soggetto che propone l'azione. I rimedi, che consentono di arrivare a una composizione della lite senza i tempi lunghi di un processo, sono previsti dall'articolo 22 del contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni, sottoscritto il 15 luglio scorso.

Il reclamo

Il primo rimedio utilizzabile per agire nei confronti dell'amministrazione scolastica in materia di mobilità annuale è il reclamo. Si tratta di un'istanza in carta libera, recante le generalità dell'interessato e una succinta descrizione del fatto asseritamente lesivo. Il reclamo, dunque, può essere esperito avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il ri-

conoscimento di eventuali diritti di precedenza e va presentato 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

La conciliazione

Se la questione si risolve entro tempi brevi non è necessario esperire ulteriori azioni. Se invece ciò non avviene, l'interessato può presentare un'istanza di conciliazione. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'ufficio scolastico, oppure può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di presentazione della domanda è fissato dall'articolo 135 del contratto collettivo nazionale del 29.11.2007 in 15 giorni. Nel caso non si faccia in tempo ad azionare la procedura presso l'ufficio scolastico è sempre possibile presentare un'analoga istanza presso la direzione provinciale del lavoro. In quel caso, infatti, la procedura segue la prescrizione del diritto leso (5 anni). Ma la domanda deve recare anche la nomina di un rappresentante del lavoratore in seno al collegio

di conciliazione, in vista dello svolgimento del tentativo di conciliazione. La richiesta deve indicare: le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede dove il lavoratore è addetto e il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione. In più deve recare l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta. Qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, può delegare un altro soggetto, anche sindacale, anche in un secondo momento. La delega vale come mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. In ogni caso, è consuetudine che durante il tentativo di conciliazione presso l'ufficio scolastico, il richiedente si faccia assistere da un dirigente sindacale.

Giudice o arbitro

Se il tentativo di conciliazione va male, il richiedente ha due possibilità. La prima è l'esperimento dell'azione giudiziale. E quindi la presentazione di un ricorso al giudice del lavoro, la cui condizione di procedibilità è costituita, appunto, dal tentativo di conciliazione. Oppure, in alternativa, può scegliere di discutere la controversia davanti ad un arbitro la cui decisione è vincolante per le parti come una sentenza.

—©Riproduzione riservata—